

Pubblicato il 07/03/2018

N. 01468/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01980/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 1980/17 R.G., proposto da:

Cooperativa Sociale Onlus Integrazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Morelli e Anna Bettinelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, piazza Bovio, 22;

contro

Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro dal Deficit Sanitario della Regione Campania, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti di

Casa di Cura Villa Elisa San Paolo Spa non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Aspat, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

dall'avvocato Umberto Morelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Bovio, 22;

per l'annullamento

del decreto n. 193 del 29/12/2016, successivamente pubblicato sul BURC n. 20 del 6/3/2017, del Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R. della Campania, avente ad oggetto “riconversione delle Case di Cura Neuropsichiatriche e definizione delle nuove Tariffe per le Strutture Residenziali Psichiatriche” e di tutti gli atti antecedenti connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro dal Deficit Sanitario delle Regione Campania;

Data per letta nell'udienza pubblica del 7 marzo 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che appare opportuno che l'amministrazione resistente proceda:

A) a depositare gli atti del procedimento su cui si fonda il provvedimento impugnato;

B) a rendere chiarimenti sui seguenti aspetti oggetto di giudiziale contestazione:

b1) se il riferimento di cui all'Allegato A, punto 3), lettera a) alla possibilità per le case di cura riconvertite di realizzare «Programmi ad elevata attività assistenziale e intensità riabilitativa», nella misura massima del 25%, costituisca anche una previsione che esclusa radicalmente da tale opportunità le altre strutture accreditate che non siano interessate dalla riconversione; in tal caso sarà rappresentata la ragione di tale scelta in base all'istruttoria compiuta; b2) se, riguardo al principio

secondo cui le tre tipologie di struttura (SIR 1, SIR 2 e CDP) non possono eccedere il numero di 20 posti, il riferimento ad un maggior numero di posti letto per le strutture provenienti dalla riconversione costituisca un'eccezione a tale limite e, se del caso, le ragioni oste a fondamento di tale scelta; b3) se il completamento del processo di riconversione e di accreditamento costituisca condizione per la contrattualizzazione delle sole case di cura riconvertite o se riguardi anche le tutte le altre strutture residenziali accreditate; b4) se è vi è stata - e se del caso, quale essa sia stata - partecipazione di altri soggetti alla fase istruttoria che ha condotto al provvedimento impugnato;

C) eventuali sviluppi di iniziative con le associazioni di categoria ed altri soggetti interessati volti al superamento di criticità e problematiche connesse al regime introdotto dal decreto impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), dispone che il Commissario ad acta provveda all'assolvimento degli incombeni istruttori di cui in parte motiva, mediante deposito della richiesta documentazione e chiarimenti presso la Segreteria della Sezione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o notificazione, se anteriore;

Rinvia in prosieguo all'udienza pubblica del 26 settembre 2018.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Corciulo

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO